



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

**COMUNICAZIONE DI OMESSA DENUNCIA DI ATTIVITA' ESTORSIVA
PER LA PUBBLICAZIONE A CURA DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

- artt. 6, 7 e 38, comma 1, lett. m-ter), D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 -

**All' Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ROMA**

Il Pubblico Ministero, nelle persone del dott. Giuseppe PIGNATONE, Procuratore Distrettuale Antimafia, e del dott. Giuseppe LOMBARDO, Sostituto Procuratore Distrettuale Antimafia,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto il 01 febbraio 2011 nei confronti di:

– (Omissis)

IMPUTATI

(Omissis)

- a. *del delitto p. e p. dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, rivestendo i ruoli di seguito meglio specificati, fanno stabilmente parte della struttura organizzativa dell'associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute (come, da ultimo, accertato in occasione della cattura del boss (omissis) - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata "ndrangheta" ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata (omissis), della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall'esistenza ed operatività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:*
- *commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;*
 - *acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;*

- realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;
- impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all'associazione nel suo complesso o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pongono in essere univoche condotte delittuose finalizzate nello specifico:

- *ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo delle attività economiche, in un primo momento, della ditta (omissis) e, successivamente, di quella denominata (omissis); controllo esercitato anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, con particolare riferimento al controllo delle assunzioni, dei licenziamenti, delle maestranze, dei finanziamenti pubblici e degli accordi sindacali, ponendo in essere una serie indeterminata di condotte delittuose caratterizzate da violenze e minacce perpetrate nei confronti di (omissis), quadri Dirigenti della predetta Soc. Coop. (omissis);*
- *a conseguire per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, ingenti profitti e vantaggi ingiusti, attraverso le attività delittuose di cui al capo b) della rubrica, poste in essere ai danni dei quadri dirigenti e dirigenti sindacali della suddetta ditta denominata (omissis); attività delittuose queste ultime consistenti nelle continuative e sistematiche violenze e minacce finalizzate ad ottenere l'erogazione di tangenti mensili di rilevante importo, non inferiore a 20.000,00 €, a favore dei soggetti di seguito indicati da parte dei suddetti quadri dirigenti della Soc. Coop. (omissis), identificati in (omissis); ai fini appena indicati si avvalgono delle seguenti metodologie e modus operandi:*
 - *costante convocazione di riunioni mafiose per disporre la spartizione dei territori e la predisposizione dei meccanismi di sfruttamento della potenzialità economiche;*
 - *allargamento della fitta rete di rapporti personali tra gli associati e gli affiliati alle cosche federate;*
 - *sfruttamento del sistema economico-imprenditoriale, tanto mediante continuative attività di controllo strutturale delle imprese che attraverso costanti richieste estorsive consistenti nell'imposizioni di tangenti mensili, di importo non inferiore a 20.000,00 euro, secondo le modalità sopra descritte (omissis);*
 - *procurata inosservanza di pena nei confronti del latitante (omissis).*

all'interno della predetta articolazione territoriale si individuano i seguenti ruoli qualificati: (omissis)

(Omissis)

RILEVATO

che questo Ufficio ha emesso in data (omissis) decreto di fermo di indiziato di delitto a carico di numerosi soggetti in cui sono state compendiate le risultanze di indagine ricavabili dall'informativa di notizia di reato, depositata in data (omissis), avente ad oggetto le investigazioni espletate dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di (omissis), collaborata dal Servizio Centrale Operativo - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nell'ambito del procedimento penale n. (omissis) R.G.N.R. DDA, finalizzato alla cattura del superlatitante (omissis) ed alla disarticolazione dell'omonima potente e temuta consorteria criminale della 'ndrangheta.

In particolare, ci si è soffermati sugli sviluppi del filone d'indagine relativo ai rapporti della cosca (omissis) con la "Soc. Coop. (omissis)".

Si sono affrontati di conseguenza i rapporti tra il boss (*omissis*), ed i suoi più vicini e fedeli sodali da un lato, ed i quadri Dirigenti della Soc. Coop. (*omissis*), dall'altro, ovvero (*omissis*).

Le investigazioni hanno posto in evidenza uno degli aspetti più suggestivi, interessanti a paradigmatici delle peculiarità della *cosca* (*omissis*).

Un'associazione per delinquere di tipo mafioso dotata di un eccellente livello di organizzazione solo parzialmente compromesso dalla recente cattura, lo scorso (*omissis*), del suo capo incontrastato: il superlatitante (*omissis*), indiscusso boss della *'ndrangheta calabrese* e capo dell'omonima consorteria mafiosa operante nel territorio di (*omissis*).

Le vicende oggetto del provvedimento precautelare richiamato hanno permesso incontrovertibilmente di disvelare una delle fonti reddituali principali della *cosca* (*omissis*).

Fonte reddituale - costituita dal controllo assoluto e capillare della (*omissis*) - che, ad un tempo, ha garantito per anni tanto un costante afflusso di capitali "monetizzabili" ed immediatamente impiegabili a favore della consorteria *latu sensu* (e per ciascuno degli esponenti di vertice della *cosca* (*omissis*), che un capillare controllo di una parte del territorio della città di (*omissis*).

Ciò conferma, ancora una volta, come la *'ndrangheta*, quale complesso di singole articolazioni territoriali, abbia raggiunto elevati livelli organizzativi grazie ai quali gestisce ingenti risorse economiche oltre a controllare rilevanti settori economici tra cui, soprattutto, quello dei pubblici appalti e delle imprese che li gestiscono;

ciò attraverso meccanismi raffinati e collaudati che consentono anche di assicurare rilevanti erogazioni di denaro provenienti da pubbliche commesse - nella fattispecie da (*omissis*) e società ad essa collegate - oltre che mediante una fitta rete di rapporti imprenditoriali in diversi settori, tra cui, certamente, quelli della gestione dei trasporti pubblici.

La vicenda in esame, collocata pertanto nel giusto contesto, finisce per diventare esemplare spaccato della gestione mafiosa del territorio: ogni attività economica viene capillarmente "monitorata" dalla *cosca* operante nella zona e tale monitoraggio conduce inevitabilmente a ingenti e sistematiche erogazioni di danaro, sotto forma di corresponsioni mensili di tangenti vere e proprie, che vedono, secondo lo schema normativo dell'art. 629 c.p., protagonista e soggetto attivo la *cosca* (*omissis*) *tout court* - e, quindi, con ruoli e funzioni che saranno descritte, i suoi vertici e le sue strutture operative - e soggetto passivo la Soc. Coop. (*omissis*) - e, quindi, con ruoli e funzioni che saranno descritte i suoi quadri Dirigenti, costituiti da (*omissis*), i quali nulla hanno denunciato o comunicato a questo Ufficio prima dell'esecuzione del provvedimento più volte richiamato.

Parallelamente a tali erogazioni di danaro versate mensilmente agli esponenti di vertice della *cosca* (*omissis*) da parte dei quadri dirigenti della suddetta (*omissis*), quest'Ufficio ha documentato il controllo asfissiante - e certificato dagli esiti delle investigazioni per cui si procede - della *cosca* (*omissis*) sulle assunzioni e sui reclutamenti della (*omissis*): un ingegnoso ed efficacissimo sistema di controllo "sociale" di vaste aree della popolazione.

Popolazione, quella reggina, che aspira da decenni ad un impiego "stabile" e potenzialmente duraturo.

Ed è su tale necessità occupazionale che ha fatto leva, per anni, la suddetta cosca rendendosi responsabile di spregevoli ricatti al fine di ottenere la disponibilità di “manovalanza” disposta a fornire appoggio e disponibilità, con le modalità più eterogenee, ai vertici della cosca (*omissis*) ricambiando ad essa il favore di un posto di lavoro.

Senza contare la presenza - (*omissis*) - di esponenti della criminalità organizzata di (*omissis*), regolarmente retribuiti senza che giammai abbiano prestato alcuna attività lavorativa degna di questa espressione.

Diversi sono gli episodi riconducibili, da un lato, all'attività imprenditoriale svolta a (*omissis*) dai (*omissis*) e, dall'altro, alle attività criminali della cosca (*omissis*).

In particolare, sono state dimostrate le modalità con cui la *cosca (omissis)* ha stretto nella morsa dell'estorsione la citata ditta (*omissis*) ponendo in essere una serie di ingegnosi sistemi elaborati dagli indagati finalizzati a giungere all'erogazione di una tangente non inferiore a 20.000,00 € mensili, che la citata (*omissis*) ha corrisposto mensilmente alla cosca (*omissis*) con modalità tali da consentire al danaro di partire dalla sede del consorzio (*omissis*) per giungere direttamente a rimpinguare le casse dei vertici della potente consorceria della *'ndrangheta calabrese (omissis)*.

Il materiale probatorio a disposizione dell'Ufficio è costituito da numerose intercettazioni telefoniche - e non ambientali, come sarebbe lecito supporre, in contesti criminosi come quelli di riferimento - supportate da paralleli riscontri sul territorio che, complessivamente, hanno permesso di documentare la corresponsione di ben otto tangenti mensili, per cifre non inferiori a 20.000,00 Euro, che certificano inoppugnabilmente sia l'esistenza dell'associazione mafiosa in quanto tale - e le condotte dei singoli associati - che la consumazione, in tempi e modalità diverse, del reato-fine ad essa intimamente connesso: l'estorsione pluriaggravata e continuata in danno della (*omissis*).

CONSIDERATO

che appare evidente nel caso di specie il ricorrere della ipotesi disciplinata dalla lettera m-ter) dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, come novellato dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;

che la norma appena indicata enumera le cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché dall'affidamento di subappalti;

che tra i requisiti soggettivi di ordine generale aventi natura ostativa, l'art. 2, comma 19, della legge 94/09 individua l'omessa denuncia di richieste di denaro sanzionate ex artt. 317 e 629 c.p., purchè le relative condotte siano aggravate dalla circostanza di cui all'art. 7 L. 12 luglio 1991, n. 203;

che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

“di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio".

che la norma prevede l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti per coloro che, vittime del reato di concussione ovvero di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni criminali e di stampo mafioso, non risultino aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria;

che, nel caso di specie, non appare ipotizzabile la sussistenza della clausola di salvaguardia contenuta nella stessa lettera m-ter), risultando accertato che la scelta non collaborativa dell'imprenditore estorto non è riconducibile allo stato di necessità nella quale questi si trovava, ovvero che in capo allo stesso vi fosse la necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona;

che la lettera b) dello stesso art. 38 – espressamente richiamata dalla nuova disposizione contenuta nella lettera m-ter) – dispone che sono esclusi dall'appalto i soggetti *"nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575"*.

che – a differenza della lettera b) che presuppone almeno la pendenza del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione – la nuova norma di cui alla lettera m-ter) dell'art. 38 ha per destinatari i soggetti posti ai vertici degli operatori economici *"anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste"*;

che, pertanto, la norma in esame ha per destinatari tutti i soggetti passivi dei delitti di concussione o estorsione, purché nella forma aggravata dall'art. 7 della legge 203/91 ed impone un vero e proprio obbligo giuridico di attivarsi;

che la circostanza della mancata denuncia emerge, nel caso di specie, *"dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando"*;

che la contestuale ricorrenza dei richiamati presupposti impone la presente comunicazione, unitamente alle generalità dei soggetti che hanno omissso la predetta denuncia, identificati in:

1. (omissis), titolare del Consorzio (omissis);
2. (omissis), rappresentante legale della Soc. Coop (omissis);
3. (omissis), funzionario operativo per la Calabria in nome e per conto della predetta (omissis);

che tale comunicazione è finalizzata a consentire, nel corso delle procedure di gara, alle stazioni appaltanti di verificare se risultino presenti annotazioni attestanti che nel corso del periodo dei tre anni anteriori alla pubblicazione del bando, sia stata presentata dal Pubblico Ministero una richiesta di rinvio a giudizio, a carico di concussore o estortore, formulata in base a prove dell'estorsione o della concussione subita e mai denunciata dal soggetto/imprenditore che chiede di prendere parte alle procedure di selezione della specifica gara;

che con la presente comunicazione si vogliono consentire le relative annotazioni, a cura dell'Autorità per la vigilanza, all'interno dell'Osservatorio e nel casellario informatico consultabile *on line* nella sezione del sito internet dell'Autorità – ad accesso riservato – dedicata alle "annotazioni riservate", in aderenza con le determinazioni n. 10 del 6 maggio 2003, n. 1 del 2 marzo 2005 e n. 1 del 10 gennaio 2008 della stessa Autorità;

che, in aderenza alla *ratio legis*, ottenuta l'esatta identificazione della persona offesa, che può essere anche un subordinato dell'imprenditore principale quale (omissis), ed operata la valutazione del suo grado di conoscenza del

fatto, non può essere considerato presupposto della comunicazione la formale incriminazione della “vittima” ex art. 378 c.p. o 371 bis c.p., poiché ella dopo la scoperta dell’estorsione ne potrà confermare l’esistenza (come nel caso di specie) senza incorre in sanzioni penali, ma tale comportamento non la manda immune dalla sanzione di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38 cit., essendo richiesta dalla norma una denuncia in senso tecnico identificabile con una nuova notizia di reato che dia corso ad un autonomo procedimento penale e non la semplice conferma di quanto già provato *aliunde*;

che l’esclusione ed il divieto di contrarre riguardano la sola ipotesi in cui l’omessa denuncia sia attribuibile al titolare o a figure comunque apicali della società, i quali nella presente vicenda hanno avuto piena conoscenza della richiesta estorsiva (si vedano a tal proposito i provvedimenti cautelari allegati)

visti gli artt. 6, 7 e 38, comma 1, lett. m-ter), D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163

COMUNICA

che nei confronti di :

- **Consorzio** (*omissis*), legalmente rappresentato da (*omissis*);
- **Soc. Coop.** (*omissis*), legalmente rappresentata da (*omissis*)

sussistono i presupposti per giungere alla esclusione dei predetti dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dal novero dei soggetti a cui possono essere affidati subappalti e da quelli abilitati a stipulare i relativi contratti, atteso che i predetti amministratori muniti di poteri di rappresentanza, pur in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, essendo stati vittime del delitto previsto e punito dall’art. 629 del codice penale – aggravato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – non risultano aver denunciato i fatti in contestazione all’Autorità Giudiziaria (omessa denuncia non scriminata dalla ricorrenza di alcuno dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, li' _____.

IL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Giuseppe PIGNATONE

IL SOSTITUTO PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Giuseppe LOMBARDO